

Si dà atto che entra in aula consiliare alle ore 20.55 il Consigliere Pozzebon Francesco, pertanto i consiglieri presenti risultano essere n. 16.

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2010

Individuazione zone non metanizzate ai fini della riduzione del costo del gasolio e del gpl usati come combustibili ai sensi della L. 477/1999, articolo 12, comma 4. Anno 2010.
--

Relaziona l'argomento l'Assessore Rossetto Alberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificato con l'art. 39 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha stabilito l'istituzione della cosiddetta "carbon tax";
- al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (GPL), veniva prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale, fra cui le zone non metanizzate ricadenti in zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412/1993;

Visto il D.L. del 30.9.2000 n. 268, coordinato con la legge di conversione 23.11.2000 n. 354, il quale all'art. 4, comma 2, precisa che "ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 27, comma 3 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, per "frazioni di Comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con riguardo ai comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al DPR n.412/1993, estendeva la riduzione di prezzo alle frazioni ricadenti anch'esse in zona climatica "E", parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio individuate con delibera del consiglio comunale – ancorché nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale;

Visto l'art. 38 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" con il quale sono state prorogate fino al 31.12.2008, le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e GPL, ulteriormente prorogate al 31.12.2009 ai sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Considerato che le previsioni di cui al sopraccitato art. 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008, n.203, non sono state reiterate anche per l'anno in corso nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010);

Viste le note dell'Agenzia delle Dogane prot. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15 gennaio 2010, con la quale si precisa che i suddetti benefici rimangono applicabili alle sole frazioni non metanizzate nella Zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati, (...) intese come "porzioni edificate ...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse...";

Accertato che il Comune di Morgano ricade in zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412/1993;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14 aprile 2010 avente per oggetto “Delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.. Integrazione”;

Vista la planimetria fornita dall'Ascopiave S.p.A. indicante le strade servite dal gas metano in scala 1:10.000, aggiornata alla data del 31 dicembre 2009, che si allega in sub A) alla presente deliberazione;

Visto l'elenco delle vie, allegato sub. B) al presente atto, nel quale vengono analiticamente descritte le zone non metanizzate;

Ritenuto inoltre di individuare come “zone non metanizzate”, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, gli edifici posti ad una distanza superiore a mt. 50 (metri cinquanta) dalla più vicina rete di distribuzione del gas metano al punto più vicino della superficie coperta del fabbricato, così come descritta nel vigente Piano Regolatore Comunale;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto comunale;

CON l'assistenza giuridico - amministrativa del Segretario comunale;

VISTO l'esito della votazione a mezzo di scrutinio segreto, con la l'assistenza degli scrutatori previamente designati:

- Presenti n. 16
- Favorevoli n. 15
- Astenuti n. 1 (Cons. Pozzobon Francesco)
- Contrari n. 0

DELIBERA

1. **di dare atto** che il Comune di Morgano ricade in zona climatica “E” di cui al D.P.R. n. 412/1993;
2. **di individuare**, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, le frazioni, quali porzioni territoriali edificate (ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse) non metanizzate, secondo la planimetria sub. A) ed elenco sub B), entrambi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di specificare** che per “zone non metanizzate”, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, si intendono gli edifici posti ad una distanza superiore a mt. 50 (metri cinquanta) dalla più vicina rete di distribuzione del gas metano al punto più vicino della superficie coperta del fabbricato, così come descritta nel vigente Piano Regolatore Comunale;
4. **di prendere atto** delle note dell'Agenzia delle Dogane prot. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15 gennaio 2010, che precisano che *“Il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. C) della legge 448/98 è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo l'art. 4 del DL n. 268/2000 (convertito in legge n. 354/2000) come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”*;

5. **di dare atto** che il beneficio decorre dal 01.01.2010;
6. **di comunicare** la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art. 12, comma 4, punto 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
7. **di dichiarare** il presente atto, con separata votazione che ha dato il seguente risultato:
 - Favorevoli n. 15
 - Astenuti n. 1
 - Contrari n. 0

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.VO 267/2000

PARERE TECNICO

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla stessa, **parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f.
f.to Dr. Longo Silvano

VIE E TRATTI DI VIE NON METANIZZATE		
BADOERE – Sede della Casa comunale		
<i>Vie</i>	Lato destro – n. civico	<i>Lato sinistro – n. civico</i>
G. Mascagni	dal 4 al 6	dal 3 al 9
L. Perosi	dal 2 al 2/A	dal 1 al 11
S. Ambrogio		dal 67 al 75
Bosco	dal 26/A al 34	dal 39 al 47
vicolo Bosco	dal 4 al 6	dal 1 al 3
Fornaci (lato destro)	dal 4 al 6	
Molin Cappello	dal 6 al 6/C	n. 9, 11, 15 e dal 19 al 25
Molin Cappello Sud		n. 1
Zeriolo	dal 80 al 82	dal 133 al 137
Vicolo Zeriolo A		dal 3 al 5
Vicolo Zeriolo B		dal 1 al 5
Dell' Ambiente	dal 2 al 4	dal 1 al 3
MORGANO		
Alle Chizzette	tutta la via	
Barbasso		
Bassa	dal 2 al 14	dal 7 al 15
Bomben	tutta la via	
Cacciatori	tutta la via	
Campagna	tutta la via	
Vicolo Campagna	tutta la via	
Capitello	tutta la via	
Castellana	tutta la via	
Cominetto	tutta la via	
Della Madonnina	tutta la via	
Via Fornaci (lato sinistro)	tutta la via	
Martiri della Libertà	dal 2 al 6	n. 3
Molin Cappello	dal 8 al 24	
Morgana	tutta la via	
Ostiglia	dal 8 al 16	
Pescatori	tutta la via	
Vicolo Pescatori	tutta la via	
Ponti Settimo	tutta la via	
Vicolo Ponti Settimo	tutta la via	
S. Bernardino	tutta la via	
Villanova	tutta la via	